



SCHEMA DI CAPITOLATO

Concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali post-incidente stradale nel territorio del Comune di Seriate.

SOMMARIO

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO	3
Articolo 1 – Oggetto della concessione	3
Articolo 2 – Finalità del servizio	3
Articolo 3 – Riferimenti normativi	3
Articolo 4 – Regolazione del rapporto concessorio - obblighi informativi	4
Articolo 5 – Regolazione del rapporto concessorio. Rischio operativo ed esclusioni	4
Articolo 6 – DEC, RUP e referente del Concessionario	4
Articolo 7 – Durata del contratto	5
Articolo 8 – Valore stimato della concessione, invarianza finanziaria e modalità di remunerazione	5
Articolo 9 – Criterio di aggiudicazione	6
Articolo 10 – Limiti nella gestione dei crediti	6
Articolo 11 – Interventi oggetto della concessione	6
Articolo 12 – Ulteriori obblighi a carico del concessionario	6
Articolo 13 – Criteri Ambientali Minimi	7
Articolo 14 – Modalità di attivazione degli interventi	8
Articolo 15 – Avvio e cessazione dei servizi	9
Articolo 16 – Modifiche e/o integrazioni ai servizi	9
Articolo 17 – Obblighi a carico dell'Ente	9
TITOLO II – EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	9
Articolo 18 – Presupposti dell'equilibrio economico-finanziario	9
Articolo 19 – Eventi che possono comportare il riequilibrio economico-finanziario	10
Articolo 20 – Procedimento per il riequilibrio economico-finanziario	10
Articolo 21 – Responsabilità del concessionario e coperture assicurative	11
Articolo 22 – Garanzia definitiva	11
Articolo 23 – Modifica della concessione durante il periodo di efficacia	11
Articolo 24 – Regime delle inadempienze e penalità	12
Articolo 25 – Risoluzione contrattuale	12
Articolo 26 – Subappalto e divieto di cessione del contratto	13
Articolo 27 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	13
Articolo 28 – Cessazione, revoca della concessione.	14

Articolo 29 – Diritto di recesso del concedente.....	15
Articolo 30 – Procedura di risoluzione del contratto.	15
Articolo 31 – Interruzione anticipata per mutuo consenso	16
Articolo 32 – Termini di preavviso prescritti in caso di scioglimento del rapporto concessorio.....	16
Articolo 33 - Subentro di altro concessionario.	16
Articolo 34 – Trattamento dei dati (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016).....	16
Articolo 35 – Controversie.....	16
Articolo 36 – Clausola finale	17
ALLEGATO 1 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	18
ALLEGATO 2 - MATRICE DEI RISCHI.....	20

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO

Articolo 1 – Oggetto della concessione

Il servizio ha per oggetto la pulizia della carreggiata, la rimozione dei detriti solidi e liquidi (oli, carburanti, liquidi refrigeranti) e il ripristino della sicurezza stradale a seguito di sinistri. L'operatore deve occuparsi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'incidente presso impianti autorizzati, nel pieno rispetto delle norme ambientali.

Articolo 2 – Finalità del servizio

L'attività è svolta in attuazione degli obblighi posti a carico dell'Ente proprietario della strada dagli artt. 14 e 15 del Codice della Strada, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la manutenzione, la pulizia e la sicurezza della sede stradale, nonché la rimozione di qualsiasi elemento o sostanza idonea a costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

La finalità del servizio è altresì quella di garantire la tutela delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito di sinistri stradali, attraverso interventi specialistici di contenimento, aspirazione, assorbimento, recupero e smaltimento dei materiali inquinanti dispersi sulla sede viaria o nelle aree limitrofe, nel rispetto della normativa ambientale vigente.

Il servizio dovrà essere assicurato con continuità operativa, tempestività ed efficacia, mediante reperibilità e intervento attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno, al fine di ridurre al minimo i tempi di permanenza delle condizioni di pericolo e consentire il rapido ripristino della normale circolazione stradale.

L'organizzazione del servizio mediante affidamento in concessione a soggetto specializzato consente al Comune di perseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica, tutela ambientale ed efficienza operativa senza oneri economici a carico del bilancio comunale, in quanto il concessionario assume integralmente il rischio operativo della gestione e provvede al recupero dei costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri, nei limiti delle coperture RCA previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli:

- art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che stabilisce che gli enti proprietari delle strade hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, nonché alle attrezzature, impianti e servizi necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- art. 15 del medesimo Codice che vieta espressamente di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare le strade e le loro pertinenze, sanzionando le condotte che compromettono la sicurezza viaria;
- art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che vieta l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo;
- art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che per effettuare attività di recupero e smaltimento rifiuti è necessaria apposita autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché ogni ulteriore norma che dovesse intervenire successivamente durante il periodo di validità della concessione, alla quale il concessionario sarà tenuto a conformarsi integralmente.

Articolo 4 – Regolazione del rapporto concessorio - obblighi informativi

Assicurare il flusso informativo relativo all'andamento economico finanziario della gestione tenendo conto dei fattori della produzione definiti nell'ambito del PEF e altresì relativi agli obiettivi di qualità e quantità sul piano gestionale e dei servizi erogati agli utenti, oltre che alle tariffe praticate. Allo stesso modo dovrà essere assicurato il flusso informativo con riferimento all'attivazione dei servizi e al conseguimento degli obiettivi di miglioramento sia in termini di efficienza ambientale, qualità e quantità dei servizi offerti agli utenti, proposti nell'offerta.

Rimane a carico del concessionario il rischio da domanda, ex art.2 lett. m), ovvero che la quantità delle prestazioni rese e dei conseguenti ricavi non sia sufficiente ad assicurare la remunerazione degli investimenti eseguiti e l'equilibrio economico finanziario della gestione come cristallizzato nell'ambito del PEF.

Le attività devono essere realizzate in conformità alle previsioni, condizioni, pattuizioni e norme tutte contenute nel contratto, nell'offerta presentata dal Concessionario, nella documentazione della procedura di concessione (capitolato e relativi allegati, schema di contratto, ...). Non sono ammessi scostamenti di natura economica rispetto all'offerta presentata, fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal concedente e dal concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del concedente e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. Il concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Articolo 5 – Regolazione del rapporto concessorio. Rischio operativo ed esclusioni

Per quanto espresso, il concessionario assume su di sé il rischio operativo, inteso come rischio che, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

In caso di sospensione della gestione dei servizi su richiesta motivata del concedente, per *factum principis*, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al concedente, il concessionario ha diritto a una proroga della durata della concessione di entità pari al periodo di sospensione dei servizi. Se la sospensione riguarda solo un servizio o alcuni servizi, il periodo di proroga è commisurato in proporzione al rapporto del valore economico dei servizi sospesi, rispetto al valore economico di tutti i servizi, come risultante dal PEF. Se la sospensione comporta la lesione dell'equilibrio economico-finanziario, si provvede al relativo riequilibrio ai sensi dell'art. 192 del Codice. Al riguardo il concessionario accetta che in tali fattispecie, ai fini della regolazione del riequilibrio economico finanziario, si addivenga esclusivamente con il prolungamento della concessione che assicuri il recupero dei minori utili che avrebbe conseguito secondo il PEF in assenza di fatti estranei alla gestione.

Articolo 6 – DEC, RUP e referente del Concessionario

Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) del contratto è il dirigente del settore competente, secondo l'organizzazione del concedente. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 e dall'allegato I.2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora la relativa nomina si renda necessaria ai sensi della normativa vigente, saranno svolte dal soggetto individuato dal concedente con apposito provvedimento. Il DEC esercita le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, delle prescrizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il concessionario indica il proprio Referente del servizio, che interagirà con la committenza, in nome e per conto del concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione del contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Durata del contratto

La concessione avrà durata di 3 ANNI, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Seriate. Nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza.

Articolo 8 – Valore stimato della concessione, invarianza finanziaria e modalità di remunerazione

Il valore complessivo stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art 179 del D.Lgs. 36/2023, è quantificato in €. 73.800,00 IVA esclusa per una durata pari a 3 anni.

Il valore della concessione è indicativo ed è stato stimato come illustrato nel PEF allegato al presente capitolato.

Il piano economico-finanziario (PEF) di stima allegato alla documentazione è predisposto dalla Stazione Appaltante al solo fine di rappresentare l'equilibrio economico-finanziario ipotizzato della concessione e non costituisce un modello vincolante né garanzia di redditività della concessione. L'operatore economico dovrà pertanto presentare e sottoscrivere, quale parte integrante dell'offerta economica e a pena esclusione, un proprio piano economico-finanziario (PEF), coerente con la proposta gestionale formulata, recante il dettaglio dei ricavi e dei costi previsti, ivi compresi il costo della manodopera, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le ulteriori voci economiche ritenute rilevanti ai fini della sostenibilità dell'offerta. La Stazione Appaltante procederà, ai sensi della normativa vigente, alla verifica della coerenza e della sostenibilità del PEF presentato rispetto alle condizioni della concessione e alla proposta gestionale offerta, nonché della congruità del costo della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza.

Il CPV della concessione è: 90611000 servizi di pulizia stradale.

Il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante è pulizia e servizi integrati Multiservizi K511 (o equivalente ai sensi dell'art.11 del Codice).

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico. Pertanto, non è necessaria l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il concessionario sarà legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

La remunerazione per le prestazioni oggetto della presente concessione consiste unicamente nel recupero, da parte del concessionario, delle somme, direttamente da chi ha cagionato il danno

o dalla sua compagnia assicurativa. Il Comune di Seriate non verserà alcun corrispettivo, contributo o indennizzo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia. Il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi azione di rivalsa o richiesta di pagamento nei confronti del Comune in caso di insolvibilità del responsabile, mancata identificazione del veicolo, rifiuto di pagamento da parte dell'assicurazione o per qualsiasi altra causa.

Il concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione del servizio, inclusi il rischio di domanda e il rischio di recupero dei crediti derivanti dagli interventi effettuati.

Articolo 9 – Criterio di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, sulla base dei dati di mercato acquisiti e del piano economico- finanziario presentato da operatori attivi nel settore, ha stimato che il costo della manodopera non è equivalente o superiore al 50% del valore della concessione, pertanto ai sensi dell'art. 108 c.3 del D.Lgs. 36/2023 verrà utilizzato per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo.

Articolo 10 – Limiti nella gestione dei crediti

Il concessionario agirà per il recupero delle somme in nome e per conto proprio, sulla base delle fatture emesse per le prestazioni eseguite. Il Comune non cede i propri crediti istituzionali, ma riconosce al concessionario il diritto di richiedere il risarcimento del danno ambientale e di ripristino direttamente ai soggetti civilmente responsabili e ai loro assicuratori, sollevando il Comune da ogni controversia legale.

Articolo 11 – Interventi oggetto della concessione

Il concessionario dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

- pulizia e ripristino della sicurezza e della viabilità stradale a seguito di sinistro o altro evento dannoso;
- posizionamento nel minor tempo possibile transenne e segnaletiche temporanee per la protezione dei tratti interessati dal sinistro;
- ripristino provvisorio della continuità del piano viabile mediante copertura temporanea con asfalto a freddo delle buche originatesi direttamente a seguito del sinistro;
- trattamento di gravi sversamenti o dispersioni di merci, materie pericolose e/o tossiche a seguito di alterazione della viabilità causa incidente, in sinergia con società accreditate operanti nel campo;
- ripristino della situazione quo ante per danni alle infrastrutture stradali originate da sinistri;
- attività inerenti alla raccolta dei materiali dispersi, dovute ad eventuali perdite di carico che occupano il manto stradale e rendono pericolosa la normale circolazione;
- supporto operativo alle attività di rimozione dei veicoli incidentati, limitatamente alle esigenze di ripristino della sicurezza della circolazione.

Il concessionario si impegna inoltre a garantire, quale servizio aggiuntivo, il servizio di rimozione dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti sul territorio comunale, su richiesta del Comando di Polizia Locale.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi a carico del concessionario

Si specifica che rimane a carico del concessionario:

- Impiegare personale qualificato e dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- utilizzare mezzi speciali d'intervento dotati di segnaletica luminosa a norma di legge;
- erogare ai lavoratori dipendenti e ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio;
- applicare i principi di salute e sicurezza compresi nel D.Lgs. 81/2008;
- rilasciare alla Polizia Locale, al termine dell'intervento, un verbale di avvenuto ripristino firmato dal responsabile di cantiere;
- essere in possesso dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti durante l'incidente.

Il concessionario dovrà essere inoltre in possesso delle autorizzazioni e iscrizioni previste dalla legge per la gestione delle tipologie di rifiuti riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti):

- EER 15 02 02* (Rifiuto Pericoloso): Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (es. segatura, polveri o panni usati per assorbire l'olio motore versato sulla carreggiata);
- EER 16 01 07* (Rifiuto Pericoloso): Filtri dell'olio (provenienti dalle auto danneggiate e rimasti sulla sede stradale);
- EER 16 01 14* (Rifiuto Pericoloso): Fluidi antigelo contenenti sostanze pericolose (liquido del radiatore sversato);
- EER 16 01 21* (Rifiuto Pericoloso): Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 (es. centraline o parti elettriche danneggiate contenenti metalli pesanti);
- EER 16 01 19 (Rifiuto Non Pericoloso): Plastica (paraurti, fanali, specchietti e pezzi di carrozzeria in plastica dei veicoli);
- EER 16 01 20 (Rifiuto Non Pericoloso): Vetro (parabrezza e finestrini frantumati sull'asfalto);
- EER 17 05 03* (Rifiuto Pericoloso): Terreno e rocce contenenti sostanze pericolose (fondamentale nel caso in cui l'olio o il carburante siano usciti dalla carreggiata finendo sulla banchina o nel fossato laterale in terra battuta).

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla corretta compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e, ove previsto dalla normativa vigente, alla tracciabilità tramite i sistemi ministeriali. Copia dei formulari FIR, debitamente firmati dall'impianto di destinazione autorizzato, dovrà essere trasmessa mensilmente al Comando di Polizia Locale a comprova dell'avvenuto e corretto smaltimento.

Articolo 13 – Criteri Ambientali Minimi

L'esecuzione del servizio è soggetta ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 aprile 2025, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabili alla specifica tipologia di servizio oggetto del presente affidamento. In particolare, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 3.1.14 – Servizio straordinario di ripristino stradale post incidente del citato D.M. 7 aprile 2025, nonché le disposizioni ivi espressamente richiamate.

Il servizio riguarda esclusivamente gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e di transitabilità conseguenti a sinistri stradali verificatisi sulle strade e sulle relative pertinenze di competenza del Comune di Seriate, ricadenti nel territorio comunale. Sono pertanto escluse dal presente affidamento le strade di competenza statale, regionale, provinciale o di altri Enti, anche qualora ricadenti territorialmente nel Comune di Seriate. L'organizzazione del servizio dovrà essere tale da garantire i più brevi tempi di intervento, tenuto conto del contesto territoriale e delle caratteristiche della rete viaria comunale.

Il servizio dovrà essere eseguito nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro. Le attività di ripristino dovranno garantire la pulizia del piano viabile e delle relative pertinenze interessate dal sinistro, mediante:

- recupero dei detriti e dei materiali presenti sulla sede stradale;
- recupero dei liquidi e delle sostanze sversate a seguito del sinistro;
- lavaggio della sede stradale, ove necessario;
- impiego di apparecchiature, materiali e tecniche idonei allo svolgimento delle attività.

Le attività dovranno essere eseguite adottando modalità operative idonee a prevenire la dispersione nell'ambiente dei materiali e delle sostanze derivanti dal sinistro e garantendo la corretta gestione dei materiali e dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà possedere la formazione prevista dal criterio 3.1.12 – Formazione del personale del D.M. 7 aprile 2025. In particolare, il personale addetto agli interventi dovrà essere adeguatamente formato per lo svolgimento delle attività di propria competenza, comprese quelle relative alla gestione delle situazioni di emergenza e alla posa della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal citato decreto. Il personale incaricato della posa della segnaletica stradale dovrà essere formato secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019, ove applicabile. Gli addetti incaricati delle attività per le quali è richiesta la formazione antincendio dovranno essere in possesso della relativa formazione e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I veicoli e le attrezzature impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni del criterio 3.1.8 – Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall'affidatario del D.M. 7 aprile 2025, per quanto applicabile alle attività oggetto del presente affidamento. Il concessionario dovrà assicurare che i veicoli e le attrezzature utilizzati siano idonei allo svolgimento delle operazioni di recupero dei detriti e dei liquidi sversati, nonché delle eventuali operazioni di lavaggio e pulizia della sede stradale.

Le prescrizioni di cui al presente articolo costituiscono obblighi contrattuali del concessionario e dovranno essere rispettate per tutta la durata dell'affidamento.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni CAM nell'ambito dei controlli sull'esecuzione del servizio. A tal fine, il concessionario dovrà rendere disponibili, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo le modalità previste dalla normativa vigente la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle prescrizioni relative, in particolare, alla formazione del personale, ai veicoli e alle attrezzature impiegati e alle modalità di esecuzione degli interventi. Il concessionario dovrà inoltre fornire le informazioni e la documentazione necessarie ai fini delle verifiche previste dal D.M. 7 aprile 2025, compresa, ove prevista e applicabile, la documentazione relativa al rapporto annuale di cui al criterio 3.1.11 del medesimo decreto.

Articolo 14 – Modalità di attivazione degli interventi

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente su richiesta del Comando di Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia operanti sul territorio, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del concessionario che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Il tempo massimo di arrivo sul luogo del sinistro è fissato in 30 minuti dalla ricezione della chiamata, esteso a 45 minuti negli orari notturni (23:00-07:00), nei giorni festivi e il sabato, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente documentate.

Il concessionario non può in alcun modo intervenire in autonomia, ma solamente su richiesta delle autorità competenti.

Articolo 15 – Avvio e cessazione dei servizi

I servizi oggetto del contratto dovranno essere garantiti dal concessionario secondo quanto previsto nel capitolato che dovrà essere sottoscritto per accettazione.

Fermo il rispetto dei minimi di esercizio sopra indicati, il concessionario ha facoltà di erogare servizi aggiuntivi, previa comunicazione al concedente che, nel termine di 30 (trenta) giorni, ha facoltà di inibire motivatamente l'attività o il servizio non previsto se l'iniziativa è estranea al servizio ovvero contraria all'ordine pubblico o al buon costume, fermi restando i poteri in capo al concedente quale autorità preposta all'esercizio di pubbliche funzioni estranee al rapporto concessorio.

Articolo 16 – Modifiche e/o integrazioni ai servizi

Al concessionario è riservata la facoltà di modificare, previo l'assenso del concedente, le modalità della gestione dei servizi, al fine di meglio soddisfare i bisogni degli utenti oppure di soddisfare nuovi bisogni sopravvenuti, emergenti o rilevati nel corso del contratto, considerata la durata pluriennale e la possibilità di innovazioni tecnologiche.

Le parti possono concordare:

- l'introduzione di nuovi o maggiori servizi, disciplinandone le modalità e i tempi di svolgimento in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, con particolare riferimento alla proporzionalità e ragionevolezza, purché abbiano attinenza, diretta o indiretta, con i servizi oggetto della concessione oppure abbiano carattere strumentale o complementare agli stessi;
- la soppressione o la riduzione di taluni servizi accessori, anche per periodi limitati, disciplinandone le condizioni, purché la sola riduzione non comprometta sensibilmente e in modo irreversibile o per periodi superiori a 15 (quindici) giorni l'erogazione dei servizi.

Dette modifiche sono formalizzate dalle parti in un apposito addendum al contratto che preveda le relative condizioni, nonché le eventuali conseguenze sotto il profilo economico e delle responsabilità.

Se le modifiche sono richieste o sono imputabili a una delle parti, qualora abbiano rilevanza economica, possono comportare il riequilibrio economico-finanziario.

Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 189 del Codice, in quanto compatibile.

Articolo 17 – Obblighi a carico dell'Ente

Il Comune di Seriate si impegna a comunicare al concessionario, previa richiesta scritta da inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.seriate@pec.it, ogni informazione inerente ai sinistri e ai veicoli coinvolti, con particolare riferimento alla localizzazione del sinistro, alle indicazioni temporali, ai veicoli e alle relative assicurazioni coinvolte e all'elenco degli eventuali danni alla strada e sue pertinenze.

TITOLO II – EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 18 – Presupposti dell'equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario nell'arco di durata della concessione è il rapporto logico, economico e funzionale che garantisce al concessionario la redditività dell'investimento secondo il PEF proposto dal concessionario. L'equilibrio economico finanziario assicura il mantenimento:

- delle condizioni per far fronte con le entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti effettuati;

- di ricavi superiori ai costi in misura tale da consentire rendimenti nei limiti prospettati dal PEF.

Le parti riconoscono che il PEF è stato sviluppato dal concessionario sul presupposto che l'alea dell'investimento e i rischi operativi, sia di gestione che di eventuale costruzione, restano a carico del concessionario.

In particolare, nella redazione del PEF il concessionario, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, ha autonomamente considerato i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico-finanziario nonché:

- l'importo dei ricavi commerciali, derivanti dal recupero delle somme destinate a coprire l'erogazione dei servizi;
- i costi di gestione, compresi i costi per le garanzie e il pacchetto assicurativo. Il concessionario assicura il conseguimento della riduzione dei costi nel corso della durata della concessione con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio energetico eventualmente offerti o comunque tecnicamente conseguibili nel corso della concessione anche attraverso nuovi investimenti, fermo restando l'obbligo di equilibrio finanziario;
- il costo del servizio del debito e gli oneri finanziari;
- le imposte e le tasse e il regime fiscale a esso applicabile;
- la durata della concessione.

Articolo 19 – Eventi che possono comportare il riequilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario costituisce un obbligo incombente in capo al concessionario.

Fatti salvi i casi di esenzione dal riequilibrio previsti dalla presente disciplina contrattuale, le parti provvedono al riequilibrio del PEF ogni volta che intervengano variazioni, non imputabili al concessionario, ai presupposti e alle condizioni fondamentali dell'equilibrio economico - finanziario e che comportino un evento destabilizzante come appresso definito.

Per evento destabilizzante si intende ogni evento sopravvenuto che incide, in modo negativo e pregiudizievole per il concessionario, sui presupposti e sulle condizioni dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma precedente, con riferimento a:

- eventi, fatti o condizioni previste dal contratto e recanti esplicitamente l'indicazione del rinvio all'equilibrio economico-finanziario;
- cause di forza maggiore;
- inadempimento del concedente alle proprie obbligazioni;
- eventi, fatti o condizioni imputabili al concedente, che comportino ritardo nel rilascio di un atto di assenso, necessario per l'esecuzione della concessione;
- eventi, fatti o condizioni imputabili al concedente che comportino una variazione rispetto alle modalità e alle condizioni per la gestione dei servizi.

Il riequilibrio economico-finanziario non può mutare in riduzione il regime dei rischi assunti dal concessionario, né può introdurre o incrementare i rischi assunti dal concedente.

Articolo 20 – Procedimento per il riequilibrio economico-finanziario

L'accertamento e la verifica delle circostanze e delle condizioni che comportano o possono comportare il riequilibrio economico-finanziario sono effettuati dalle parti in contraddittorio, anche su iniziativa della parte che abbia interesse o possa avere interesse al predetto riequilibrio.

La proposta di riequilibrio economico-finanziario o le proposte, se le parti le presentano individualmente in forma distinta, sono riportate a verbale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle parti, corredate dalle motivazioni e dagli elementi a giustificazione del riequilibrio.

Entro 30 (trenta) giorni dalla redazione del verbale e dalla reciproca conoscenza delle proposte, oppure nel maggior termine concordato dalle parti, queste devono convenire su una proposta di riequilibrio al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario a livelli esistenti prima del

verificarsi delle condizioni che ne hanno comportato la variazione. Ai fini del riequilibrio, le parti possono convenire su una o più di una delle seguenti opzioni, a titolo esemplificativo:

- pagamento di importi una tantum;
- differimento del termine di scadenza;
- variazioni dei servizi affidati in concessione;
- altri adeguamenti o interventi che non alterino significativamente i contenuti della concessione e non alterino la distribuzione dei rischi in capo al Concedente.

L'accordo è verbalizzato e le parti procedono ad adeguare il PEF, che, così adeguato e ricalcolato, è sottoscritto dalle parti e integrerà uno schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel piano economico-finanziario revisionato.

Articolo 21 – Responsabilità del concessionario e coperture assicurative

Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario stesso, quanto del Comune di Seriate e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della concessione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine, il concessionario deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Verso Prestatori d'opera (RCO) con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, a copertura di eventuali danni a persone o cose causati durante le operazioni di ripristino.

Articolo 22 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari a € 3.690,00.

All'importo della garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 né gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23 – Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Il concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 189, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 189, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023.

Il concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 189, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 189, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui ai precedenti due capoversi del presente articolo, il concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 189, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Sono consentite modifiche soggettive del concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 36/2023 previa verifica del concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 189, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 36/2023, la modifica del concessionario è ammessa ai sensi dell'art.190, comma 3, del d.lgs. n.36/2023.

Il concedente si riserva la facoltà di cui all'art. 189, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nei limiti della coerenza con la sua rubricazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 e, in quanto compatibili, dell'articolo 60 e dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 24 – Regime delle inadempienze e penali

Ove il concessionario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto dal presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa del concessionario o dei suoi soci o dipendenti, il Comune di Seriate trasmetterà, via PEC, formale contestazione di inadempimento, assegnando un termine di 5 giorni, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte del concessionario, si procederà all'applicazione di una penale pari al 1/1000 del valore della concessione per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% del valore della concessione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o di ritardo nell'esecuzione degli interventi come da art.12, si applicherà una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento, alla durata del ritardo e del grado di pregiudizio alle condizioni di sicurezza stradale derivanti dal mancato intervento. Dopo la terza applicazione delle suddette penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% del valore della concessione, il Comune di Seriate potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto negli artt. 23 e 28 del presente capitolato.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo PEC, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. Il Comune si riserva di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 20. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato al concessionario mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Articolo 25 – Risoluzione contrattuale

La concessione può essere dichiarata risolta dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti all'art. 190 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 c.c. e dall'articolo 190 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto per inadempimento del concessionario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione non motivata della concessione, salvo che per cause di forza maggiore;
- frode del concessionario;
- procedura fallimentare e messa in liquidazione del concessionario;
- cessione del contratto e/o subconcessione in violazione di quanto previsto dal capitolato speciale;

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dal Comune di Seriate;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del concessionario;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature ed infrastrutture di proprietà del Comune di Seriate;
- irrogazione delle penali nei casi e nei limiti previsti dal precedente articolo 22, qualora ricorrano i presupposti ivi indicati per la risoluzione del contratto;
- mancata comunicazione al concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 122, commi 1 e 2, del Codice.

In caso di risoluzione per inadempimento, al concessionario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 22 del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o per nuove disposizioni normative.

Articolo 26 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concessionario deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'operatore economico si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

In caso di subappalto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'operatore economico e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'operatore economico con i subcontraenti.

Articolo 27 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, l'operatore economico si obbliga a:

- trasmettere alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall'apertura (o dal primo utilizzo), gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché ogni successiva modifica (comma 7);
- comunicare alla Stazione Appaltante, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti, con aggiornamenti in caso di variazione (comma 7);
- utilizzare uno o più conti correnti, anche non esclusivi, dedicati alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie connesse (comma 1);
- eseguire i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero tramite strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità (comma 1);
- riportare il CIG e, ove previsto, il CUP negli strumenti di pagamento (comma 5);
- utilizzare i conti dedicati anche per i pagamenti relativi a dipendenti, consulenti e fornitori generali, assicurando in ogni caso la tracciabilità (comma 2);
- inserire le clausole di tracciabilità nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità (comma 9);
- comunicare alla Stazione Appaltante, anche in forma di estratto, i contratti in cui sono inserite le clausole di tracciabilità (comma 9, primo periodo);
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente l'eventuale inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità (comma 8).

Nel caso in cui l'operatore economico effettui, in conseguenza dell'appalto aggiudicato, transazioni senza avvalersi del conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'operatore economico e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'operatore economico con i subcontraenti.

La verifica dell'inserimento delle clausole di tracciabilità nei contratti stipulati all'interno della filiera è effettuata mediante la trasmissione da parte l'operatore economico di copia della clausola sottoscritta ovvero, in alternativa, tramite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenenti indicazioni puntuali circa l'assunzione degli obblighi medesimi.

Il comune di Seriate si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari, richiedendo documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti, mediante:

- la trasmissione delle fatture e di copia dei bonifici eseguiti verso i subappaltatori dai conti dedicati, recanti CIG e CUP;
- l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive da parte dei soggetti della filiera, attestanti la regolarità dei pagamenti eseguiti.

Articolo 28 – Cessazione, revoca della concessione.

Ai sensi degli artt. 190 e 191 del D. Lgs. 36/2023 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21- nonies della Legge 241/1990, quando:

- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova procedura ai sensi dell'art. 190, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario, saranno riconosciuti gli importi previsti dall'art. 190, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Ove si verifichi tale ipotesi al concessionario saranno riconosciuti:

- il valore dei lavori realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbia ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Per quanto non previsto, troveranno applicazione le ulteriori disposizioni dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 29 – Diritto di recesso del concedente.

Prevvia comunicazione da notificarsi al concessionario, tramite pec, con 15 (quindici) giorni di preavviso, il concedente potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1372 c.c., nei seguenti casi:

- superamento delle soglie di cui all'art. 189 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente alle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) e b) del medesimo articolo;
- superamento delle soglie fissate dall'art. 189 del D. Lgs. 36/2023 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 189, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art.19;
- non veridicità delle dichiarazioni rese dal concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- irrogazione di misure interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. 23/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 30 – Procedura di risoluzione del contratto.

Le fattispecie previste dal precedente articolo 23 costituiscono cause di risoluzione del contratto e sono disciplinate, quanto al procedimento e agli effetti, dal presente articolo.

Nel caso in cui il concedente accerti un grave inadempimento del concessionario a una delle obbligazioni assunte con il contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del concessionario. Trova inoltre applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto del concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il concedente incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibile.

Articolo 31 – Interruzione anticipata per mutuo consenso

Le parti possono in ogni momento e con mutuo consenso scritto, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1372, primo comma, c.c. interrompere il contratto sciogliendosi da ogni vincolo reciproco.

In tal caso l'atto di scioglimento, sottoscritto dai soggetti competenti del concessionario e del concedente, deve regolamentare i rispettivi debiti e crediti, secondo principi di ragionevolezza.

Articolo 32 – Termini di preavviso prescritti in caso di scioglimento del rapporto concessorio.

Le parti si obbligano a rispettare reciprocamente i seguenti termini di preavviso tra le reciproche comunicazioni di scioglimento del rapporto concessorio a qualsiasi titolo determinate:

- lo scioglimento del rapporto in forza del diritto di recesso esercitato dal concessionario o della revoca disposta dal concedente, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, decorre dal 90° giorno dalla notifica della comunicazione a mezzo PEC, salvo diverso accordo successivo tra le parti;
- lo scioglimento del rapporto a seguito di annullamento d'ufficio o revoca disposti ai sensi del precedente art. 26 del presente Capitolato, decorre dal 30° giorno successivo alla notifica della comunicazione a mezzo PEC;
- lo scioglimento del rapporto, a seguito di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato, decorre dal 60° giorno dalla notifica della comunicazione a mezzo PEC.

Articolo 33 - Subentro di altro concessionario.

In caso di risoluzione per inadempimento, si procede ai sensi dell'art.190, comma 3, del codice.

Articolo 34 – Trattamento dei dati (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016)

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

L'informativa completa è disponibile sul sito internet del comune all'indirizzo: www.comune.seriato.bg.it, alla sessione privacy.

Articolo 35 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione della concessione, la competenza è del Foro di Bergamo.

Articolo 36 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alla normativa vigente in materia.

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1 – Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione è il servizio di ripristino delle condizioni stradali di sicurezza e viabilità previa pulizia e bonifica ambientale dell'area interessata da sinistri o altro evento dannoso occorsi sulle strade di pertinenza comunale.

2 – Valore della concessione

Il valore della concessione è stato stimato in complessivi € 73.800,00 IVA esclusa per la durata triennale della concessione, corrispondente alla stima delle entrate annuali presunte di € 24.600,00, provenienti dai risarcimenti assicurativi dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali oggetto di ripristino.

Il valore è calcolato sui dati statistici indicati dal precedente gestore.

3 – Analisi economico-finanziaria

La stima delle entrate annuali del concessionario pari a circa € 24.600,00 è stata elaborata sulla base dei dati storici disponibili relativi agli interventi effettuati annualmente sul territorio comunale.

In particolare, si rileva una media di circa 15 interventi annui di ripristino post incidente, dei quali una quota significativa risulta gestita mediante recupero dei costi nei confronti delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili.

Sotto il profilo economico, i risarcimenti assicurativi risultano statisticamente riconducibili a due principali tipologie:

- risarcimenti standard, generalmente compresi tra € 600,00 ed € 800,00 per singolo intervento;
- risarcimenti rilevanti, generalmente compresi tra € 1.500,00 ed € 3.000,00 per singolo intervento.

La valorizzazione economica complessiva della concessione deriva pertanto dalla combinazione del numero medio di interventi annui e della variabilità degli importi recuperati a titolo di risarcimento assicurativo.

L'attività presenta, tuttavia, caratteristiche peculiari in quanto una quota degli interventi effettuati non genera introiti diretti, essendo riferita a:

- veicoli non identificati;
- sinistri privi di copertura assicurativa;
- situazioni nelle quali non risulta possibile recuperare integralmente il costo dell'intervento.

Sulla base delle informazioni disponibili, si stima che circa un terzo degli interventi annui non produca risarcimenti recuperabili.

Da tali dati è stata ipotizzata la seguente analisi economico-finanziaria per la durata triennale della concessione:

Premi assicurativi stimati Iva esclusa	€ 73.800,00	
Costi sostenuti stimati (personale, centrale operativa h24, materiali, mezzi, ...)		€ 44.300,00
Utile operativo stimato		€ 29.500,00

Tale analisi ha il solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi predetti. Tali elementi non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale.

L'analisi dei dati storici disponibili evidenzia che il servizio oggetto di concessione presenta un equilibrio economico-finanziario potenzialmente sostenibile, pur in presenza di un rischio operativo significativo connesso:

- all'incertezza del numero di sinistri annui;
- all'effettiva recuperabilità dei crediti assicurativi;
- alla presenza di interventi non remunerati;
- all'andamento dei costi di esercizio.

La concessione consente di trasferire in capo al concessionario il rischio operativo della gestione, senza prevedere contributi pubblici, corrispettivi o garanzie economiche a favore dello stesso.

Resta inteso che il concessionario assumerà integralmente il rischio economico derivante dall'attività svolta, con remunerazione basata esclusivamente sui risarcimenti assicurativi recuperati.

MATRICE DEI RISCHI

Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 3 con i seguenti significati:

1. Rischio basso: la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è molto bassa o remota
2. Rischio medio: la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa anche se possibile
3. Rischio alto: la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è alta

Tipologia di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti di mitigazione	Allocazione del rischio	
				Comune	Privato
Rischio operativo	Medio/alto	Non identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri, mancato recupero somme anticipate	Flessibilità organizzativa		X
Rischio normativo	Bassa	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro normativo	Flessibilità organizzativa		X
Rischio di approvvigionamento o aumento dei costi dei fattori produttivi	Bassa	Aumento dei costi	Flessibilità organizzativa		X
Rischio di inflazione	Bassa	Aumento dei costi	Flessibilità organizzativa		X